Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 31 luglio 1925** — **Numero 176**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1516.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° maggio 1925, n. 1247.

Approvazione della convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e la Società elettro-ferroviaria per la vendita a prezzo ridotto di biglietti d'ingresso agli scavi di Ostia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 15 luglio 1923, n. 2213;

Considerata l'opportunità, in seguito alla istituzione del servizio elettro-ferroviario Roma-Ostia, di istituire speciali buoni d'ingresso agli scavi di Ostia, a prezzo ridotto, da vendersi insieme col biglietto ferroviario dalla stessa Società esercente la detta ferrovia e ciò allo scopo di intensificare il concorso di visitatori italiani e stranieri agli scavi suddetti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 28 febbraio 1925, fra il Nostro Ministro per la pubblica istruzione e la Direzione della Società elettro-ferroviaria italiana, con la quale, per la durata di tre anni, salvo tacite successive rinnovazioni di anno in anno, si autorizza la Società stessa ad emettere, sotto il controllo della Direzione generale per le antichità e belle arti, speciali buoni d'ingresso individuali e collettivi per 20 persone per gli scavi di Ostia valevoli per l'acquisto di biglietti a prezzo rispettivamente ridotto del 25 e del 50 %.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 166. — CASATI.

Convenzione fra il Ministero della pubblica istruzione e la Società elettro ferroviaria italiana per la vendita a prezzo ridotto di biglietti d'ingresso agli scavi di Ostia.

Nell'intento di sviluppare il maggior concorso di visitatori italiani e stranieri agli scavi di Ostia, si è stabilito fra il Ministero della pubblica istruzione da una parte e la Società elettro ferroviaria italiana dall'altra, di istituire degli speciali Buoni d'ingresso agli scavi di Ostia la cui emissione sarà regolata nel modo seguente:

1° La Società elettro ferroviaria italiana investita del mandato, viene autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione ad emettere due tipi di Buoni speciali conformi all'unito fac-simile, uno per viaggiatori isolati e l'altro per comitive composte di 20 persone o pa ganti per tali.

2° Detti Buoni saranno accettati all'ingresso degli scavi i sostituzione dell'importo e scambiati col rispettivi biglietti regolari

3° Alla fine di ogni mese i Buoni saranno presentati dall'ecc nomo autorizzato dall'amministrazione delle Antichità e Belle ar alla direzione della Società elettro-ferroviaria italiana per l'incass del rispettivo totale importo.

4° Il prezzo dei Buoni speciali viene di comune accordo sta bilito col ribasso sul prezzo normale del 25 % pei viaggiatori isc lati e del 50 % pei viaggiatori in comitiva. Tale ribasso è limitat al biglietto per adulti, con esclusione del biglietto per ragazzi e de biglietto per le vetture.

5° L'emissione dei Buoni sarà fatta unitamente ai biglietti d viaggio per l'andata e ritorno Roma-Ostia; quelli pei viaggiatori isc lati saranno validi soltanto se presentati sotto la rispettiva copertin numerata includente anche il biglietto di viaggio. Gli uni e gli alt dovranno essere provvisti di timbro a data e saranno validi per l sola giornata indicata dal timbro.

6° I Buoni saranno stampati a cura e spese della direzion della Società elettro ferroviaria italiana e messi in distribuzione co numerazione e timbro di controllo della direzione generale per l Antichità e Belle arti.

7° Per i servizi di vigilanza la Società elettro ferroviaria it liana rilascerà cinque tessere di libera circolazione pel percors Roma-Ostia e viceversa intestate alle persone che saranno designat dalla direzione generale per le Antichità e Belle arti.

8° La presente convenzione avrà una prima durata di tre an e s'intenderà rinnovata di anno in anno salvo disdetta, da una dell parti, con tre mesi di preavviso.

Il Ministero della pubblica istruzione può rescinderla però i qualunque momento e senza preavviso nel caso che per qualsiasi r gione ritenga di dover chiudere al pubblico anche temporaneament gli scavi di Ostia.

9° La presente convenzione diventerà obbligatoria nei riguar della Società elettro ferroviaria italiana dalla data di stipulazion e nei riguardi del Ministero della pubblica istruzione avrà effett dalla data di entrata in vigore del decreto Reale di approvazione.

10° Le spese di contratto per la presente convenzione saran a totale carico della Società elettro ferroviaria italiana.

Roma, 28 febbraio 1925.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Società elettro ferroviaria italiana:
L'amministratore delegato: GRISMAYE

Registrato a Roma al n. 8979/11, il 5 marzo 1925. Atti privat vol. 336. Esatto Venti centesimi.

Il ricevitore: GIAMMARIOLI.

Numero di pubblicazione 1517.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1239.

Tasse di ingresso agli istituti di antichità e d'arte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª);

Veduto il Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 2213;

Veduta la tabella *A* annessa al regolamento approvato co Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Veduto il Nostro decreto 22 febbraio 1923, n. 681;

Veduti i Nostri decreti 25 marzo 1923, n. 1120; 29 lugl 1923, n. 1843; 11 novembre 1923, n. 2583; 6 gennaio 192 n. 32; 23 ottobre 1924, n. 1824; 7 dicembre 1924, n. 215 29 marzo 1925, n. 513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Sta per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le f nanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1925, sono modificate, istituite o mantenute nella misura sotto indicata le tasse d'ingresso per gli istituti di antichità e d'arte.

Tali tasse sono uniche tanto per gli adulti quanto per i ragazzi.

1. Ancona - Museo archeologico, L. 3.
2. Aquileia - Museo archeologico e Cripta degli scavi della Basilica, L. 2.
3. Bologna - Pinacoteca, L. 3.
4. Calci - Certosa, L. 2.
5. Caserta - Reggia, L. 3.
6. Caserta - Parco, L. 0.50.
7. Caserta - Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione meccanica), L. 5 (oltre la tassa per le persone).
8. Caserta - Parco (ingresso per ciascuna vettura a trazione animale), L. 2 (oltre la tassa per le persone).
9. Ercolano - Scavi, L. 4.
10. Firenze - Affresco del Perugino, L. 1.
11. Firenze - Cappelle Medicee, L. 4.
12. Firenze - Cenacolo di Andrea del Sarto, L. 1.
13. Firenze - Cenacolo di Foligno, L. 1.
14. Firenze - Cenacolo del Ghirlandaio, L. 1.
15. Firenze - Cenacolo del Castagno, L. 1.
16. Firenze - Chiostro dello Scalzo, L. 1.
17. Firenze - Galleria antica e moderna, L. 3.
18. Firenze - Galleria palatina e Museo degli argenti, L. 5.
19. Firenze - Galleria degli Uffizi, L. 6.
20. Firenze - Galleria degli Uffizi, ascensore, L. 0.50.
21. Firenze - Museo archeologico e Galleria degli arazzi, L. 3.
22. Firenze - Museo nazionale, L. 4.
23. Firenze - Museo di San Marco, L. 4.
24. Mantova - Palazzo Ducale, L. 3.
25. Milano - Cenacolo Vinciano, L. 3.
26. Milano - Pinacoteca di Brera, L. 5.
27. Modena - Galleria Estense, L. 3.
28. Monreale - Chiostro di S. Maria Nuova, L. 3.
29. Napoli - Museo nazionale, L. 6.
30. Napoli - Museo di San Martino, L. 3.
31. Ostia - Scavi, L. 5.
32. Ostia - Scavi (ingresso per ciascuna vettura), L. 5 (oltre la tassa per le persone).
33. Palermo - Museo nazionale, L. 3.
34. Palermo - Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, L. 2.
35. Parma - Museo di antichità, L. 2.
36. Parma - Pinacoteca, L. 3.
37. Pavia - Certosa, L. 5.
38. Perugia - Ipogeo dei volumi, L. 3.
39. Perugia - Pinacoteca, L. 3.
40. Pesto - Tempii, L. 5.
41. Pompei - Scavi, L. 8.
42. Pompei - Anfiteatro, L. 2.
43. Pozzuoli - Anfiteatro, L. 2.
44. Pozzuoli - Tempio di Serapide, L. 2.
45. Roma - Anfiteatro Flavio, L. 1.
46. Roma - Castel S. Angelo, L. 5.
47. Roma - Domus Aurea (1), L. 2.
48. Roma - Foro Romano e Palatino, L. 6.
49. Roma - Galleria d'arte antica e Gabinetto delle stampe, L. 3.
50. Roma - Galleria d'arte moderna, L. 3.
51. Roma - Museo e Galleria Borghese, L. 4.
52. Roma - Museo di Palazzo Venezia, L. 3.
53. Roma - Museo nazionale romano, L. 5.
54. Roma - Museo preistorico ed etnografico « Luigi Pigorini », L. 3.
55. Roma - Museo di Villa Giulia, L. 4.
56. Roma - Terme di Caracalla, L. 3.
57. Roma - Tempio di Porta Maggiore, L. 3.
58. Siracusa - Museo archeologico, L. 3.
59. Taranto - Museo archeologico, L. 3.
60. Tarquinia - Museo Tarquiniense, L. 3.
61. Tivoli - Villa Adriana, L. 3.
62. Tivoli - Villa d'Este, L. 3.
63. Torino - Museo d'antichità, L. 4.
64. Torino - Pinacoteca, L. 3.
65. Urbino - Galleria delle Marche, L. 4.
66. Venezia - Regie gallerie, L. 4.
67. Venezia - Museo archeologico, L. 3.

(1) Tassa di nuova istituzione per i giorni feriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1925.
Atti del Governo, registro n. 238, foglio 163. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1518.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. 1248.

Aggiunta all'art. 20 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20;

Ritenuta la necessità di conferire agli organi dell'Amministrazione finanziaria più ampie facoltà per provvedere nei casi d'urgenza alla necessaria sistemazione dei servizi di vigilanza doganale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 20 del testo unico delle leggi doganali approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« I comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, nei casi ritenuti urgenti dal Comando generale, potranno però procedere, per i bisogni della vigilanza, direttamente alla immediata occupazione di terreni o locali, dandone poi notizia al Prefetto della Provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1519.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1249.

Concessione di mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio e col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, per un importo insormontabile complessivo di 25 milioni di lire, mutui alle industrie ed ai commerci della città di Fiume, estinguibili entro un periodo di tempo non eccedente i 25 anni dal 1° gennaio successivo a quello della concessione, allo scopo di porre in grado le aziende Fiumane di riprendere efficacemente la propria attività.

Le operazioni saranno effettuate all'interesse del 5 %, di cui 0.50 % sarà accantonato per costituire un fondo a copertura di eventuali perdite. Gli interessi decorrono dal pagamento del danaro ed i piani di ammortamento saranno fatti ad annualità al 4.50 % pagabili a rate semestrali.

Art. 2.

I mutui verranno fatti dalla Banca d'Italia coi fondi forniti dal Tesoro dello Stato e con idonea garanzia, sia per la restituzione delle somme mutuate, come per quanto riguarda la conservazione della nazionalità italiana che dev'essere accertata all'atto della concessione dei prestiti.

Gli atti e contratti per la concessione dei mutui, le iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteca, saranno soggetti alla tassa fissa di L. 100.

Il Ministro per le finanze provvederà, con suo decreto, alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1925-26, della somma di L. 25 milioni.

Art. 3.

E' costituita in Fiume una Commissione composta dall'intendente di finanza, presidente, dal direttore della filiale della Banca d'Italia, dal capo dell'ufficio tecnico di finanza di Trieste o da un suo rappresentante, e dal presidente della Cassa comunale di risparmio di Fiume, con l'incarico di esaminare le domande di mutuo, di accertare il valore degli immobili per natura e di quelli per destinazione sui quali verrà iscritta la prima ipoteca a garenzia, di stabilire l'occorrenza di garenzie sussidiarie, e di esaminare la sufficienza delle altre garenzie, in difetto di quelle suindicate, che i mutuatari intendono offrire.

Un impiegato della Banca d'Italia funzionerà da segretario ed in caso di parità di voti fra i componenti la Commissione prevarrà quello del presidente.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno fissate le norme per i versamenti, per la statuizione delle garenzie, per la stipulazione dei mutui ed in genere per quanto occorre per l'attuazione del presente decreto-legge, nonchè i rapporti fra la Banca d'Italia, il Tesoro ed i mutuatari.

Ove i mutui non siano assicurati con garenzia reale, il ricupero di essi avrà privilegio speciale sulle attività dei mutuatari e potrà essere effettuato anche con la procedura della riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 168. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1520.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1250.

Estensione al Commissariato dell'Oltre Giuba delle disposizioni del R. decreto 11 settembre 1910, n. 714, circa la importazione dei tabacchi lavorati nazionali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, con il quale viene provveduto all'ordinamento dell'Oltre Giuba;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al Commissariato generale dell'Oltre Giuba le disposizioni contenute nel Nostro decreto 11 settembre 1910, n. 714, circa la importazione dei tabacchi lavorati nazionali nella Somalia Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 169. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1521.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1251.

Estensione al Commissariato dell'Oltre Giuba delle disposizioni del R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3230, riguardante la istituzione di uno speciale passaporto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata in Londra il 15 luglio 1924 fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltre Giuba;

Visto il Nostro decreto 11 giugno 1925, n. 1114, col quale è istituito il Commissariato generale dell'Oltre Giuba;

Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 3230, che ha istituito uno speciale passaporto per l'Eritrea e la Somalia Italiana;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per gli affari esteri e con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni riguardanti l'istituzione di uno speciale passaporto per l'Eritrea e la Somalia approvate col R. decreto 23 dicembre 1923, n. 3230, sono estese al Commissariato generale dell'Oltre Giuba.

Il rilascio del passaporto per l'Oltre Giuba, da qualunque autorità rilasciato, è sempre subordinato al nulla osta dell'Alto Commissario per l'Oltre Giuba, che può anche essere richiesto telegraficamente a spese dell'interessato.

L'Alto Commissario per l'Oltre Giuba è autorizzato ad emanare le disposizioni amministrative di sua competenza per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 170. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1522.

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1255.

Aggregazione degli elettori politici di Zorzino alla sezione elettorale politica di Solto, in provincia di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 aprile 1925 della Commissione elettorale provinciale di Bergamo con cui, su conforme richiesta della Commissione elettorale comunale di Zorzino, si propone di aggregare alla sezione elettorale politica di Solto gli elettori politici del comune di Zorzino, i quali, in base alle risultanze della revisione delle liste elettorali per il corrente anno, sono in numero di 98;

Vista la deliberazione favorevole della Commissione elettorale comunale di Solto;

Ritenuto che gli elettori politici dei due Comuni insieme sommati non eccedono il numero massimo di 800 stabilito dalla legge;

Visto l'art. 29 della legge elettorale politica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici di Zorzino in provincia di Bergamo sono aggregati alla sezione elettorale politica di Solto, con sede in Solto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 174. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1523.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1261.

Passaggio delle attribuzioni, concernenti le Borse valori, dal Ministero dell'economia nazionale a quello delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio, modificata con i Regi decreti-legge 26 febbraio 1925, n. 176; 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601, e 26 giugno 1925, n. 1047;

Veduto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le attribuzioni concernenti le Borse valori demandate al Ministero dell'economia nazionale ed a quello delle finanze dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi Regi decreti-legge modificativi di essa nonchè dai relativi regolamenti di esecuzione, sono trasferite, con effetto dal 1° agosto 1925, all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze.

Rimane invece nell'esclusiva competenza del Ministero dell'economia nazionale tutto quanto si attiene alle Borse merci.

Le deliberazioni delle Camere di commercio ed industria in materia di Borse valori, pur essendo soggette all'approvazione del Ministero delle finanze, dovranno essere comunicate in copia anche al Ministero dell'economia nazionale, agli effetti della vigilanza a quel Ministero demandata, sulle Camere predette; le Camere di commercio dovranno altresì continuare a rimettere al Ministero dell'economia nazionale i listini giornalieri delle quotazioni di Borsa.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alla emanazione delle norme per l'esecuzione del presente decreto e per tutto quanto concerne l'applicazione del nuovo ordinamento sulle Borse.

Art. 2.

Il termine previsto nell'ultimo comma del R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1047, per la presentazione dell'approvazione governativa degli statuti delle Corporazioni di agenti di cambio e dei regolamenti interni di Borsa, è prorogato al 31 agosto 1925.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 182. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1524.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1258.

Esenzione dal dazio doganale e dalla tassa di vendita per il petrolio destinato ai motori agricoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 534, che ammise fino al 31 dicembre 1923 a dazio ridotto ed in esenzione da tassa di vendita il petrolio destinato per l'impiego nei motori agricoli;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3020, e 26 dicembre 1924, n. 2134, che hanno successivamente prorogata sino a nuova disposizione la validità del Regio decreto suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione è data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare l'importazione in esenzione da dazio doganale e da tassa di vendita del petrolio destinato ad essere impiegato esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dallo stesso Ministro per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 2.

Qualora il petrolio ammesso in esenzione da dazio doganale e da tassa di vendita venga impiegato in usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene comminate pel contrabbando, ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico della legge doganale approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto col quale il Ministro per le finanze avrà stabilito le norme di cui all'art. 1, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 178. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1525.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1259.

Esenzione doganale a favore del Gran Maestro e del Gran Cancelliere dell'Ordine Sovrano di Malta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 9 giugno 1921, n. 806, e 11 luglio 1923, n. 1545;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma secondo dell'art. 7 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato con Re-

gio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1972, è aggiunto il seguente comma:

« Sono inoltre esenti gli oggetti spettanti al Gran Maestro ed al Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 179. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1526.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1260.

Abolizione dell'imposta di fabbricazione sui saponi, sulle liscive e sulle acque da bucato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'imposta di fabbricazione sui saponi, sulle liscive e sulle acque da bucato, istituita con l'allegato *C* al Luogotenenziale decreto 13 maggio 1917, n. 736, successivamente modificato, è abolita con effetto dal 1° agosto 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 180. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1527.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1257.

Riduzione della tassa di vendita sulla benzina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373 (allegato *C*);
Visti i Regi decreti-legge 3 febbraio 1921, n. 54, e 4 maggio 1924, n 748;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa di vendita sulla benzina istituita con il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e modificata con l'altro R. decreto 3 febbraio 1921, n. 54, è ridotta, a datare dal 1° agosto 1925 da L. 60 a L. 30 al quintale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 177. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1528.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1925, n. 1262.

Abolizione dell'imposta straordinaria del 15 per cento sopra i dividendi, interessi e premi di titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1885;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2166;
Visto il decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta straordinaria del 15 per cento sopra i dividendi, interessi e premi di titoli emessi da Società, Provincie, Comuni ed altri Enti, è soppressa.

La presente disposizione avrà il suo inizio di applicazione rispetto ai dividendi, interessi e premi di azioni al portatore, i quali siano dovuti sulle risultanze dei bilanci annuali che si chiuderanno il 31 dicembre 1925, e rispetto agli interessi e premi di obbligazioni e cartelle al portatore, i quali siano pagabili a decorrere dalla data predetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 192. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1529.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1264.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (aeronautica), per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 35-*A*: « Spese relative al traffico aereo - Studi esperienze, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma di L. 10,000,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 194. — CASATI.

Numero di pubblidazione 1530.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1263.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (aeronautica), per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1925, n. 725;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 37-*A* - Spese per retribuzioni, paghe ed indennizzi al personale avventizio, L. 500,000.

In diminuzione:

Cap. n. 6-*A* - Personali civili della Regia aeronautica, ecc., L. 500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 193. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1925, n. 1265.

Trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 giugno 1925, n. 869;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 195. — CASATI.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

In aumento:

Cap. n. 103 - Allestimento dei titoli del Debito pubblico	L.	20,000
Cap. n. 468-*bis* (nuovo) - Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Ascoli, Macerata, Parma, Piacenza, Perugia e Sondrio	»	1,000,000
Cap. n. 718 (aggiunto) - Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e fuori ruolo e retribuzioni al personale giornaliero per lavori di revisione delle contabilità e preparazione di pagamenti di rendite nominative da effettuarsi presso la ragioneria centrale del Debito pubblico (in conto competenza)	»	100,000
Totale degli aumenti	L.	1,120,000

In diminuzione:

Cap. n. 349 - Rimborso all'Opera nazionale dei combattenti della quota, ecc.	L.	100,000
Cap. n. 446 - Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	900,000
Cap. n. 487 - Spesa per la concessione d'indennizzi agli spacciatori all'ingrosso, ecc.	»	120,000
Totale delle diminuzioni	L.	1,120,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1532.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. 1266.

Istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie per provvedere alle spese dei servizi civili e militari dell'Oltre Giuba, durante l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 maggio 1925, n. 789;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero delle colonie sino al limite massimo di L. 20,000,000, per provvedere alle spese occorrenti pei servizi civili e militari dell'Oltre Giuba, durante l'esercizio finanziario 1925-26.

La predetta somma sarà dal Tesoro anticipata a rate trimestrali, di L. 5,000,000 ognuna, e verrà rimborsata con corrispondenti stanziamenti da inscriversi, nello stato di previsione del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1925-26, mediante decreti del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Le entrate riscosse e da riscuotersi nell'Oltre Giuba, escluse quelle di pertinenza dello Stato, aventi speciale destinazione, saranno portate in aumento al conto corrente, e destinate anch'esse alle spese di cui al precedente articolo.

Art. 3.

E' data facoltà di somministrare sui fondi del conto corrente anticipazioni oltre i limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Per le entrate e le spese della Colonia dell'Oltre Giuba sarà compilato un rendiconto speciale da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello del Ministero delle colonie.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 31 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 196. — CASATI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1925.

Revoca e nomina di agente di cambio per la Borsa di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo e 23 aprile 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia;
Veduti i Nostri decreti in data 22 marzo, 25 e 28 aprile, 4 giugno e 5 luglio 1925, coi quali furono nominati gli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;
Considerato che il signor Marcello Zavagna, nominato nell'ultimo terzo degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste, ha rassegnato le proprie dimissioni rinunciando alla nomina;
Vista la proposta degli agenti di cambio per la Borsa di Trieste;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina ad agente di cambio per la Borsa di Trieste del signor Zavagna Marcello ed in sua sostituzione è nominato il signor Levi Armando.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina del predetto agente di cambio decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 27, dal 29 giugno al 5 luglio 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico.			
Alessandria	Casale	Castelletto M.	B	—	1
Bari	Bari	Conversano	B	—	1
Brescia	Verolanuova	Bassano B.	B	—	1
Id.	Id.	Manerbio	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Cagliari	B	—	1
Id.	Id.	Pula	B	—	1
Id.	Id.	Selegas	B	—	1
Id.	Lanusei	Isili	Cp	—	15
Campobasso	Larino	Acquaviva C.	B	—	1
Catania	Acireale	Giarre	B	—	1
Catanzaro	Catanzaro	Sellia	B	—	2
Id.	Monteleone	Cessaniti	B	—	1
Cuneo	Alba	Pocapaglia	B	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	O	2	1
Id.	Id.	Volturino	O	—	1
Id.	S. Severo	Casalvecchio	E	—	1
Id.	Id.	S. Marco in L.	O	1	1
Mantova	Mantova	Castelbelforte	B	—	1
Messina	Castroreale	Taormina	Cp	—	1
Novara	Novara	Cerano	B	—	1
Reggio Calabr.	Reggio Calabr.	Gallina	B	—	1
Roma	Viterbo	Marta	B	1	—
Salerno	Campagna	Castelcivita	B	1	—
Sassari (a)	Nuoro	Nuoro	Cp	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	O	—	1
				5	38
		Carbonchio sintomatico.			
Cuneo	Saluzzo	Savigliano	B	—	1
Modena	Modena	Fiorano	B	—	1
Siena	Siena	S. Gimignano	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Thiene	B	—	1
				—	4
		Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	2
Id.	Id.	Cassine	B	1	—
Id.	Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Asti	Asti	B	—	2

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Asti	Monale	B	—	1
Id.	Id.	Rocchetta	B	1	—
Id.	Tortona	Carezzano	B	—	1
Id.	Id.	Piovera	B	—	1
Id.	Id.	Viguzzolo	B	—	1
Aquila	Aquila	Bagno	O	1	—
Id.	Id.	Fagnano	B	1	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	2	—
Id.	Id.	Cittareale	B	—	2
Id.	Id.	Pescorocchiano	B	—	2
Id.	Sulmona	Bugnara	O	1	—
Id.	Id.	Introdacqua	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Badia Tedalda	B	2	—
Id.	Id.	Sansepolcro	B	3	—
Id.	Id.	Sestino	B	5	5
Ascoli Piceno	Ascoli	Ascoli	B	5	—
Id.	Id.	Folignano	B	2	3
Id.	Id.	Maltignano	B	1	—
Bari	Altamura	Alberobello	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Noci	B	1	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Bari	Acquaviva	B	1	6
Id.	Id.	Fasano	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Putignano	B	1	5
Belluno	Belluno	Ponte Alpi	B	1	—
Bergamo	Bergamo	Albegno	B	—	1
Id.	Id.	Aviatico	B	1	—
Id.	Id.	Bagnatica	B	—	1
Id.	Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Id.	Foresto Sparso	B	1	2
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Palazzago	B	1	—
Id.	Id.	Roncobello	B	1	2
Id.	Id.	Suisio	B	1	—
Id.	Id.	Treviolo	B	4	5
Id.	Clusone	Azzone	B	1	—
Id.	Id.	Cestione	B	3	2
Id.	Id.	Fiumenero	B	—	1
Id.	Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Id.	Monasterolo	B	3	—
Id.	Id.	Oltrepovo	B	5	1
Id.	Id.	Premolo	B	2	—
Id.	Id.	Schilpario	B	—	2
Id.	Treviglio	Antegnate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	—	2
Id.	Id.	Fontanella	B	—	1
Id.	Id.	Torre Pallav.	B	1	—
Bologna	Bologna	Imola	B	—	2
Id.	Id.	Medicina	B	—	6
Brescia	Brescia	Botticino	O	—	1
Id.	Id.	Caionvico	B	—	1
Id.	Id.	Ghedi	B	5	2
Id.	Id.	Mazzano	B	2	—
Id.	Id.	Nave	B	6	1
Id.	Id.	Nuvolento	B	1	—
Id.	Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Id.	Remedello Sp.	B	1	1
Id.	Breno	Breno	B	1	4
Id.	Id.	Capodiponte	B	—	2
Id.	Id.	Mù	B	3	—
Id.	Id.	Pontedilegno	B	—	5
Id.	Id.	Prestine	B	—	6
Id.	Chiari	Chiari	B	—	1
Id.	Id.	Pontoglio	B	3	2

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Urago d'Oglio	B	—	1
Id.	Salò	Bagolino	B	10	6
Id.	Id.	Castrezzone	B	4	—
Id.	Id.	Provaglio Sp.	B	3	—
Id.	Id.	Vobarno	B	3	1
Id.	Verolanuova	Milzano	B	1	—
Id.	Id.	Pralboino	B	11	—
Id.	Id.	Pontevico	B	5	—
Id.	Id.	S. Gervasio	B	—	1
Campobasso	Isernia	Agnone	B	6	—
Id.	Id.	Concacasale	B	3	—
Id.	Id.	Id.	Cp	2	—
Id.	Id.	Filignano	B	2	—
Id.	Id.	Montaquila	B	2	—
Id.	Id.	Pozzilli	B	4	2
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Id.	Cp	—	3
Id.	Id.	Vastogirardi	B	2	—
Id.	Id.	Venafro	B	13	1
Id.	Id.	Id.	S	15	—
Id.	Id.	Id.	Cp	2	—
Chieti	Chieti	S.Eufemia a M.	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Catanzaro	Monteleone	Pizzoni	B	5	3
Id.	Id.	Soriano	B	4	—
Como	Como	Carlazzo	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	1	—
Id.	Id.	Stazzona	B	—	1
Id.	Lecco	Ballabio Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Bosisio	B	2	—
Id.	Id.	Canzo	B	2	—
Id.	Id.	Consonno	B	2	1
Id.	Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Id.	Introbbio	B	—	1
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Malgrate	B	1	—
Id.	Id.	Moggio V. S.	B	3	—
Id.	Id.	Morterone	B	—	4
Id.	Id.	Oggiono	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Id.	Primaluna	B	2	—
Id.	Id.	Valbrona	B	1	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	1	—
Id.	Varese	Bedero V.	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	1	4
Id.	Id.	Gussola	B	2	2
Id.	Id.	S. Martino L.	B	5	1
Id.	Id.	Scandolara R.	B	1	1
Id.	Id.	Solarolo R.	B	1	—
Id.	Id.	Torricella Pizzo	B	4	1
Id.	Crema	Camisano	B	4	2
Id.	Id.	Izano	B	—	2
Id.	Id.	Palazzo P.	B	1	—
Id.	Id.	Azzanello	B	1	1
Id.	Id.	Castelverde	B	2	—
Id.	Id.	Corte de' Cort.	B	1	—
Id.	Id.	Cremona	B	1	—
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	4	—
Id.	Id.	Pozzaglio	B	6	3
Id.	Id.	Robecco d'O.	B	3	—
Id.	Id.	S. Daniele R. P.	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	1	3
Cuneo	Alba	Trezzo Tinella	B	1	—
Id.	Cuneo	Limone Piem.	B	1	—
Ferrara	Cento	Poggiorenatico	B	2	—
Ferrara	Comacchio	Massafiscaglia	B	3	—
Id.	Id.	Migliarino	B	2	1
Id.	Ferrara	Ferrara	B	3	3
Id.	Id.	Argenta	B	7	—
Id.	Id.	Copparo	B	4	—
Id.	Id.	Formignana	B	—	2
Id.	Id.	Jolanda	B	1	—
Id.	Id.	Ostellato	B	1	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	3	1
Firenze	Firenze	Casellina e Tori	B	1	—
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Id.	S. Miniato	Castelfiorentino	B	1	5
Id.	Id.	Gambassi	B	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	B	4	—
Id.	Id.	Cesenatico	B	2	—
Id.	Id.	Longiano	B	1	—
Id.	Forlì	Forlì	B	4	—
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	—	1
Id.	Rimini	M. Colombo	B	2	—
Id.	Id.	Rimini	B	—	1
Id.	Id.	S. Arcangelo	B	—	2
Id.	Id.	Verucchio	B	—	1
Id.	Rocca S. C.	Castrocaro	B	1	—
Id.	Id.	Verghereto	B	1	1
Friuli	Cividale	Premariacco	B	3	1
Id.	Gradisca	Cormons	B	1	—
Id.	Pordenone	Zoppola	B	1	—
Id.	Id.	Aquileia	B	1	—
Genova	Chiavari	Borzonasca	B	1	1
Id.	Id.	Rezoaglio	B	3	—
Id.	Genova	Quarto	B	1	—
Id.	Id.	Quinto	B	1	—
Id.	Savona	Cairo M.	B	5	—
Grosseto	Grosseto	Campagnatico	B	—	1
Id.	Id.	Cinigiano	B	5	3
Lecce	Lecce	Cutrofiano	B	1	—
Id.	Id.	Galatina	B	2	—
Id.	Id.	Melendugno	B	—	1
Lucca	Castelnuovo	Careggine	O	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Pieve Fosciana	B	1	—
Id.	Id.	Trassilico	B	2	—
Id.	Lucca	Altopascio	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	—	1
Mantova	Mantova	Bagnolo	B	—	1
Id.	Id.	Borgoforte	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	1	—
Id.	Id.	Ceresara	B	—	1
Id.	Id.	Commessaggio	B	—	6
Id.	Id.	Curtatone	B	1	—
Id.	Id.	Felonica	B	—	1
Id.	Id.	Gazzuolo	B	5	—
Id.	Id.	Gonzaga	B	1	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	1	1
Id.	Id.	Medole	B	—	1
Id.	Id.	Moglia	B	2	1
Id.	Id.	Motteggiana	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	1	3
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	2	—
Id.	Id.	Quistello	B	—	2
Id.	Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioneta	B	3	1
Id.	Id.	S. Benedetto	B	3	—
Id.	Id.	Sermide	B	5	3
Id.	Id.	Schivenoglia	B	2	—

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	S. Giovanni D.	B	1	—
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	1
Id.	Id.	Suzzara	B	3	1
Id.	Id.	Viadana	B	—	5
Id.	Id.	Virgilio	B	—	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	—	1
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	—	2
Id.	Id.	Comano	B	17	—
Id.	Id.	Licciana	B	8	—
Milano	Abbiategrasso	Binasco	B	—	1
Id.	Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Gallarate	Vizzola Ticino	B	—	1
Id.	Lodi	Abbadia Cerreto	B	1	1
Id.	Id.	Cavenago d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Cervignano	B	—	1
Id.	Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Id.	Ossago	B	1	1
Id.	Id.	S. Angelo L.	B	—	1
Id.	Milano	Milano	B	1	3
Id.	Id.	Pieve E.	B	—	2
Id.	Monza	Monza	B	—	1
Id.	Id.	Besana Br.	B	—	1
Modena	Mirandola	Finale	B	1	1
Id.	Id.	Mirandola	B	9	—
Id.	Id.	S. Felice	B	3	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	1	—
Id.	Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Id.	Bomporto	B	2	—
Id.	Id.	Campogalliano	B	—	1
Id.	Id.	Camposanto	B	—	1
Id.	Id.	Carpi	B	3	—
Id.	Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	3	1
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Modena	B	6	1
Id.	Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Id.	Nonantola	B	1	—
Id.	Id.	Novi	B	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	B	2	—
Id.	Id.	Soliera	B	3	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Pavullo	Montese	B	6	—
Id.	Id.	Monfestino	B	3	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	Id.	Pievelago	B	6	—
Novara	Biella	Ponderano	B	1	—
Id.	Novara	Borgomanero	B	—	1
Id.	Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	3	1
Id.	Valsesia	Doccio	B	—	1
Id.	Id.	Foresto	B	—	1
Padova	Padova	Galliera	B	1	—
Id.	Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Id.	Legnaro	B	1	—
Id.	Id.	Saonara	B	1	—
Id.	Id.	Vigonza	B	1	—
Parma	Parma	Collecchio	B	—	2
Id.	Id.	Colorno	B	—	2
Id.	Id.	Cortile S.	B	—	4
Id.	Id.	Monchio	B	3	2
Id.	Id.	Palanzano	B	7	6
Id.	Id.	Torrile	B	1	2
Id.	Id.	Traversetolo	B	2	—
Id.	Id.	Vigatto	B	1	—
Id.	Id.	Varsi	B	—	4
Parma	Borgo S. D.	Busseto	B	1	2
Id.	Id.	Fontanellato	B	4	5
Id.	Id.	Soragna	B	1	3
Id.	Id.	S. Secondo	B	4	7
Id.	Borgotaro	Albareto	B	1	—
Id.	Id.	Bedonia	B	2	—
Id.	Id.	Borgotaro	B	10	6
Id.	Id.	Solignano	B	—	1
Id.	Id.	Valmozzola	B	7	5
Pavia	Mortara	Gambarana	B	—	1
Id.	Id.	Olevano	B	—	1
Id.	Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Id.	Pieve Cairo	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	—	1
Id.	Pavia	Albuzzano	B	1	—
Id.	Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Id.	Filighera	B	—	1
Id.	Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Id.	Torre Negri	B	1	—
Id.	Id.	Zinasco	B	—	2
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	1
Id.	Id.	Barbianello	B	1	—
Id.	Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Id.	Corvino	B	—	1
Id.	Id.	Donelasco	B	—	1
Id.	Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Id.	Menconico	B	1	—
Id.	Id.	Montalto	B	—	1
Id.	Id.	Stanghiglione	B	1	—
Id.	Id.	Torrazza	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	—	1
Id.	Id.	Zenevredo	B	1	—
Perugia	Orvieto	Piegaro	B	3	3
Id.	Perugia	Città di Cast.	B	6	2
Id.	Id.	Perugia	B	2	—
Id.	Id.	Sangiustino	B	4	—
Id.	Id.	Umbertide	B	6	3
Id.	Spoleto	Sellano	B	—	5
Pesaro Urbino	Urbino	Borgo Pace	B	18	2
Id.	Id.	Carpegna	B	1	1
Id.	Id.	Casteldelci	B	1	—
Id.	Id.	Frontino	B	—	2
Id.	Id.	Lunano	B	2	—
Id.	Id.	Macerata F.	B	8	—
Id.	Id.	Montecerignone	B	2	—
Id.	Id.	Pennabilli	B	4	—
Id.	Id.	Piandimeleto	B	2	—
Id.	Id.	San Leo	B	1	—
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	1	—
Id.	Id.	Scavolino	B	1	—
Piacenza	Piacenza	Bobbio	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	1	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	—	2
Id.	Id.	Piacenza	B	2	2
Id.	Id.	Romagnese	B	—	1
Id.	Id.	Sarmato	B	1	—
Id.	Id.	Travo	B	—	3
Id.	Id.	Villanova	B	2	—
Pisa	Pisa	B. S. Giuliano	B	1	—
Id.	Id.	Calci	B	1	—
Id.	Id.	Cascina	B	4	—
Id.	Id.	Rosignano	B	4	—
Id.	Volterra	Castagneto C.	B	—	2
Id.	Id.	Piombino	B	3	—
Id.	Id.	Suvereto	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ravenna	Faenza	Bagnara R.	B	1	—
Id.	Id.	Castelbolognese	B	—	1
Id.	Id.	Faenza	B	2	—
Id.	Id.	Solarolo	B	1	—
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	—	1
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	1	—
Id.	Id.	Massalombarda	B	1	2
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	—	2
Id.	Id.	Ravenna	B	1	3
Id.	Id.	Bovalino	B	—	2
Reggio Calabria	Gerace	Camini	B	2	—
Id.	Id.	Monastarace	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	Stilo	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	4	2
Id.	Id.	Caulonia	B	—	1
Id.	Id.	Id.	O	—	2
Reggio Emilia	Guastalla	Guastalla	B	1	—
Id.	Id.	Luzzara	B	2	1
Id.	Id.	Poviglio	B	2	1
Id.	Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	Bagnolo in G.	B	1	1
Id.	Id.	Bibbiano	B	4	3
Id.	Id.	Campegine	B	2	1
Id.	Id.	Cadelbosco S.	B	12	2
Id.	Id.	Castelnuovo S.	B	5	—
Id.	Id.	Cavriago	B	1	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	B	19	4
Id.	Id.	Quattro Cast.	S	—	1
Roma	Civitavecchia	Monteromano	B	1	—
Id.	Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Rieti	Contigliano	B	1	—
Id.	Id.	Torricella S.	B	1	—
Id.	Roma	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	1	3
Id.	Id.	Zagarolo	B	—	1
Rovigo	Rovigo	Badia Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo Po	B	1	—
Id.	Id.	Canda	B	2	—
Id.	Id.	Castelguglielmo	B	3	1
Id.	Id.	Crocetta	B	1	—
Id.	Id.	Fiesso Umb.	B	1	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	1	—
Id.	Id.	Fratta Pol.	B	1	—
Id.	Id.	Pincara	B	1	—
Id.	Id.	Trecenta	B	7	—
Siena	Siena	Buonconvento	B	2	3
Id.	Id.	Monteroni	B	5	—
Id.	Id.	Rapolano	B	—	1
Sondrio	Sondrio	Cedrasco	B	—	2
Id.	Id.	Chiesa	B	—	1
Id.	Id.	Chiuro	B	4	—
Id.	Id.	Ardenno	B	1	—
Id.	Id.	Fusine	B	—	3
Id.	Id.	Novate	B	2	—
Id.	Id.	Ponte	B	1	1
Id.	Id.	Sondalo	B	1	—
Id.	Id.	Livigno	B	—	1
Id.	Id.	Teglio	B	1	1
Id.	Id.	Tresivio	B	1	—
Id.	Id.	Valdidentro	B	4	1
Id.	Id.	Valdisotto	B	4	3
Id.	Id.	Valfurva	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Spezia	Spezia	Maissana	B	2	—
Id.	Id.	Varese L.	B	1	1
Taranto	Taranto	Taranto	B	3	3
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Teramo	Teramo	Civitella Tronto	B	2	1
Id.	Id.	S. Egidio	B	1	—
Torino	Ivrea	S. Giorgio C.	B	2	—
Id.	Id.	Strambino	B	1	—
Id.	Susa	Coazzo	B	14	3
Id.	Id.	Giaveno	B	2	2
Id.	Torino	Candiolo	B	—	1
Id.	Id.	Chieri	B	1	—
Id.	Id.	Lemie	B	1	—
Id.	Id.	Mezzenile	B	2	1
Id.	Id.	Mondrone	B	1	—
Id.	Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Id.	Rivoli	B	1	—
Id.	Id.	S. Francesco	B	1	—
Id.	Id.	Vanda di Front	B	1	—
Trento	Bolzano	Nova Levante	B	2	—
Id.	Borgo	Borgo	B	3	—
Id.	Id.	Casotto	B	—	1
Id.	Id.	Luserna	B	—	2
Id.	Id.	Roncegno	B	10	—
Id.	Id.	Telve	B	3	—
Id.	Cavalese	Cavalese	B	—	2
Id.	Id.	Castello	B	—	4
Id.	Cles	Amblar	B	2	—
Id.	Id.	Caldes	B	1	—
Id.	Id.	Celentino	B	1	—
Id.	Id.	Cogolo	B	1	1
Id.	Id.	Coredo	B	1	3
Id.	Id.	Croviana	B	3	—
Id.	Id.	Dimaro	B	3	2
Id.	Id.	Don	B	2	—
Id.	Id.	Malè	B	4	8
Id.	Id.	Pellizzano	B	—	1
Id.	Id.	Preghena	B	—	1
Id.	Id.	Presson	B	—	2
Id.	Id.	Rabbi	B	1	3
Id.	Id.	Ruffrè	B	—	2
Id.	Id.	Sanzeno	B	1	—
Id.	Id.	Sfruz	B	—	1
Id.	Id.	Tres	B	7	1
Id.	Id.	Vervo	B	1	6
Id.	Id.	Vigo An.	B	1	—
Id.	Rovereto	Brentonico	B	7	—
Id.	Id.	Mori	B	1	—
Id.	Tione	Giustino	B	—	2
Id.	Id.	Pinzolo	B	—	5
Id.	Trento	Albiano	B	1	5
Id.	Id.	Baselga	B	1	
Id.	Id.	Civezzano	B	1	—
Id.	Id.	Fierozzo	B	—	1
Id.	Id.	Frassilongo	B	—	2
Id.	Id.	Pergine	B	—	1
Id.	Id.	Trento	B	1	—
Treviso	Treviso	Besana	B	1	—
Venezia	Venezia	Caorte	B	—	1
Id.	Id.	Marcon	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele Q.	B	—	1
Verona	Verona	Bevilacqua	B	—	1
Id.	Id.	Castagnaro	B	1	—
Id.	Id.	Isola Scala	B	1	1
Id.	Id.	Legnago	B	—	1
Id.	Id.	Nogarole R.	B	2	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Verona	Verona	Peschiera S. G.	B	1	—
Id.	Id.	S. Massimo A.	B	1	—
Id.	Id.	Verona	B	2	—
Id.	Id.	Villafranca	B	—	1
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	—	1
Id.	Id.	Arsiero	B	—	1
Id.	Id.	Asiago	B	1	2
Id.	Id.	Comisano	B	—	1
Id.	Id.	Orgiano	B	—	1
Id.	Id.	Rotzo	B	2	—
Id.	Id.	Tezze	B	1	—
Id.	Id.	Torri	B	2	—
Id.	Id.	Trissino	B	1	—
				834	454
		Malattie infettive dei suini.			
Alessandria	Asti	Villanova	S	2	—
Ancona	Ancona	Fabriano	S	4	—
Id.	Id.	Iesi	S	—	3
Aquila	Aquila	Roio P.	S	—	3
Id.	Id.	Sassa	S	6	—
Id.	Avezzano	Carsoli	S	5	—
Id.	Id.	Oricola	S	2	—
Id.	Cittaducale	Borgocollefeg.	S	2	—
Id.	Id.	Cittaducale	S	3	—
Id.	Id.	Lugnano	S	2	—
Id.	Id.	Petrella	S	5	—
Arezzo	Arezzo	Cortona	S	2	4
Ascoli Piceno	Ascoli	Venarotta	S	—	1
Id.	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Montefiore	S	—	1
Id.	Id.	S. Elpidio	S	1	2
Avellino	Ariano	Bonito	S	—	1
Id.	Id.	Castelbaronia	S	—	1
Id.	S. Angelo L.	Caposele	S	—	1
Id.	Id.	Gesualdo	S	—	2
Belluno	Belluno	Belluno	S	2	—
Id.	Id.	Cortina	S	1	—
Id.	Feltre	Cesio	S	2	—
Id.	Id.	Feltre	S	1	—
Brescia	Brescia	Calvagese	S	—	1
Id.	Salò	Goglione Sp.	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Casalciprano	S	7	—
Id.	Id.	Matrice	S	6	—
Id.	Id.	S. Angelo Lim.	S	8	—
Id.	Isernia	Cerro al Volt.	S	6	—
Id.	Id.	Pizzone	S	2	—
Id.	Larino	Petacciato	S	2	—
Id.	Id.	Provvidenti	S	5	—
Chieti	Vasto	Atessa	S	—	8
Id.	Id.	Castelguidone	S	4	—
Id.	Id.	Fresagrandin.	S	3	—
Id.	Id.	Monteodorisio	S	1	10
Id.	Id.	Montezzoli	S	—	6
Id.	Id.	S. Salvo	S	—	5
Catanzaro	Nicastro	Sambiase	S	—	2
Como	Como	Carimate	S	—	1
Cosenza	Cosenza	Fagnano C.	S	3	—
Id.	Id.	Roggiano G.	S	5	—
Id.	Id.	S. Marco A.	S	1	—
Id.	Id.	Torano C.	S	4	—
		Segue Malattie infettive dei suini			
Cosenza	Castrovillari	Albidona	S	3	—
Id.	Id.	Rocca Imp.	S	—	2
Id.	Id.	Trebisacce	S	1	—
Firenze	Firenze	Barberino M.	S	2	—
Id.	Id.	Borgo S. L.	S	1	1
Id.	Id.	S. Piero a Sieve	S	—	1
Id.	Id.	Vicchio	S	11	23
Foggia	S. Severo	Lesina	S	1	—
Forlì	Cesena	Borghi	S	1	—
Id.	Id.	Cesena	S	4	1
Id.	Id.	Forlì	S	3	—
Id.	Id.	Sogliano	S	1	—
Friuli	Idria	Circhina	S	1	—
Id.	Udine	Fagagna	S	1	—
Id.	Id.	S. Maria la L.	S	1	—
Genova	Genova	Genova	S	1	—
Grosseto	Grosseto	Campagnatico	S	—	1
Macerata	Macerata	Potenza Picena	S	8	—
Id.	Id.	Montelupone	S	1	3
Modena	Modena	Fiorano	S	—	1
Id.	Id.	Formigine	S	1	1
Id.	Id.	Modena	S	3	2
Id.	Id.	Sassuolo	S	—	1
Id.	Id.	Soliera	S	—	2
Id.	Id.	Nonantola	S	3	—
Pavia	Pavia	Pavia	S	—	1
Pesaro Urbino	Urbino	Macerata F.	S	2	—
Id.	Id.	Montecerignone	S	2	—
Id.	Id.	Urbino	S	2	—
Piacenza	Piacenza	Pontenure	S	1	—
Pisa	Pisa	Pisa	S	1	—
Pola	Capodistria	Capodistria	S	—	1
Id.	Id.	Matteria	S	—	1
Id.	Id.	Paugnano	S	—	3
Id.	Parenzo	Montona	S	—	2
Id.	Pola	Dignano	S	—	1
Id.	Id.	Canfarano	S	—	1
Id.	Id.	Rovigno	S	—	1
Potenza	Lagonegro	Lauria	S	2	—
Id.	Id.	Noepoli	S	1	—
Id.	Id.	Novasiri	S	1	—
Id.	Id.	Rotondella	S	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio L.	S	1	—
Id.	Id.	Valsinni	S	1	—
Id.	Matera	Gorgoglione	S	2	—
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	1	—
Id.	Potenza	Pietrapertosa	S	1	—
Id.	Id.	Vietri	S	1	—
Ravenna	Lugo	Lugo	S	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	Boretto	S	1	—
Id.	Reggio Emilia	Reggio Emilia	S	1	—
Roma	Rieti	Belmonte S.	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Montorio R.	S	1	—
Salerno	Campagna	Buccino	S	2	—
Id.	Id.	Galdo	S	3	1
Id.	Id.	Palomonte	S	3	—
Id.	Id.	Romagnano	S	1	—
Id.	Id.	S. Gregorio M.	S	1	—
Id.	Id.	Serre	S	—	1
Id.	Id.	Valva	S	—	1
Siena	Montepulciano	Pian Castagn.	S	—	1
Id.	Id.	Torrita	S	—	1
Id.	Siena	Colle Val d'E.	S	3	—
Id.	Id.	Siena	S	1	—
Teramo	Penne	Castigli. M. R.	S	—	12

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Teramo	Penne	Castilenti	S	—	1
Id.	Id.	Montefino	S	11	—
Id.	Teramo	Castiglione V.	S	10	—
Id.	Id.	Bellante	S	2	—
Id.	Id.	Colonnella	S	2	—
Id.	Id.	Isola Gr. Sasso	S	3	—
Id.	Id.	Valle Castell.	S	6	—
Torino	Susa	Susa	S	1	—
Id.	Torino	Arignano	S	1	—
Id.	Id.	S. Sebastiano	S	1	—
Id.	Id.	Vinovo	S	1	—
Trento	Bolzano	Bolzano	S	—	1
Id.	Id.	Caldaro	S	—	2
Id.	Id.	Castelrotto	S	—	1
Id.	Id.	Gries	S	—	4
Id.	Id.	Laion	S	—	1
Id.	Id.	Terlano	S	—	4
Trento	Brunico	Brunico	S	—	2
Id.	Id.	S. Lorenzo	S	—	1
Id.	Id.	S. Sigismondo	S	—	2
Id.	[illegible]valese	Bronzolo	S	—	2
Id.	Id.	Cortaccia	S	—	2
Id.	Id.	Egna	S	—	2
Id.	Id.	Ora	S	—	1
Id.	Id.	Tremeno	S	—	2
Id.	Merano	Golsano	S	—	1
Id.	Id.	Merano	S	—	1
Id.	Id.	Naturno	S	—	3
Id.	Id.	Plaus	S	—	1
Trieste	Postumia	Senosecchia	S	1	—
Id.	Trieste	Trieste	S	27	8
Verona	Verona	Cologna V.	S	—	1
Vicenza	Vicenza	Asiago	S	—	2
Id.	Id.	Bassano	S	—	1
Id.	Id.	Montecchio M.	S	—	1
				252	167

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Caltagirone	Mineo	E	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	Napoli	E	1	—
Parma	Parma	Cortile S. M.	E	—	1
Piacenza	Piacenza	Ponteolio	E	—	1
Roma	Roma	Roma	E	3	—
				4	3

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	Sulmona	E	1	—
Avellino	Avellino	Avellino	E	7	—
Id.	Id.	Atripalda	E	3	—
Id.	Id.	Montoro Inf.	E	1	—
Id.	Id.	Mugnano	E	2	—
Id.	Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Id.	S. Angelo a S.	E	1	—
Id.	Id.	Torre la Nocella	E	1	—
Id.	Id.	Volturara	E	1	—
Bari	Altamura	Toritto	E	1	—
Id.	Bari	Bari	E	2	—
Id.	Id.	Bitritto	E	1	—
Caltanissetta	Terranova	Niscemi	E	5	—
Catania	Caltagirone	Vizzini	E	—	1

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Catania	Catania	E	2	—
Lecce	Brindisi	Mesegne	E	1	—
Id.	Id.	Torre S. Secon	E	1	—
Napoli (*a*)	Castellamare	S. Giuseppe	E	1	—
Id.	Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Id.	Napoli	E	10	—
Id.	Id.	S. Anastasia	E	—	1
Id.	Pozzuoli	Pozzuoli	E	1	—
Palermo	Palermo	Borgetto	E	2	—
Id.	Id.	Palermo	E	105	—
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Id.	Id.	Terrasini	E	1	—
Salerno	Campagna	Aquara	E	—	1
Id.	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Castel S. Giorg.	E	2	—
Id.	Id.	Pagani	E	—	1
Id.	Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Id.	Siano	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Beverino	E	1	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Sarzana	E	3	—
Id.	Id.	Spezia	E	23	—
Id.	Id.	Vezzano	E	1	—
Taranto	Taranto	Castellaneta	E	1	—
Id.	Id.	Palagianello	E	1	—
Traani (*a*)	Trapani	Marsala	E	7	—
				201	5

Rabbia

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Id.	Arvecia	Cn	—	1
Id.	Id.	Montecarotto	Cn	1	—
Id.	Id.	Id.	E	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	3	—
Aquila (*b*)	Cittaducale	Cantalice	Cn	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Cossignano	Cn	—	1
Id.	Id.	Ripatransone	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Elpidio	Cn	1	—
Brescia	Brescia	Brescia	Cn	—	4
Caltanissetta	Piazza A.	Pietraperzia	Cn	—	2
Caserta	Nola	Marigliano	Cn	—	1
Catania	Nicosia	Cerami	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Firenze	Cn	—	2
Id.	Pistoia	Pistoia	Cn	—	1
Id.	S. Miniato	Cerreto Guidi	Cn	—	1
Id.	Id.	Montaione	Cn	—	1
Foggia	S. Severo	Serracapriola	Cn	1	—
Livorno	Livorno	Livorno	Cn	—	1
Lucca	Lucca	Capannori	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Potenza Picena	Cn	—	1
Napoli (*a*)	Napoli	Napoli	Cn	4	4
Novara	Novara	Cavallirio	Cn	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	14	—
Id.	Termini	Ceccano	Cn	1	—
Parma	Parma	Parma	Cn	—	1
Id.	Borgo S. D.	Trecasali	Cn	—	3
Pesaro Urbino	Pesaro	S. Angelo in L.	Cn	—	1
Roma	Roma	Monterosi	Cn	1	—
Id.	Velletri	Piperno	B	1	—
Id.	Id.	Terracina	B	1	—
Teramo	Teramo	Tortoreto	Cn	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rabbia.				
Trieste	Monfalcone	Turriaco	Cn	—	1
Verona	Verona	Albaredo	Cn	—	1
Id.	Id.	Erbè	Cn	—	1
Id.	Id.	Parona V.	Cn	—	1
Id.	Id.	Rovereto G.	Cn	—	1
Id.	Id.	Zimella	Cn	—	1
				30	38
	Rogna				
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila	Aquila	Capitignano	O	1	—
Id.	Avezzano	Collarmele	O	1	—
Id.	Id.	Massa	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Sulmona	Castel di S.	O	1	—
Avellino	S. Angelo L.	Bisaccia	O	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli S.	O	2	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	1	—
Id.	S. Severo	S. Nicandro	O	1	—
Friuli	Gorizia	Biglia	E	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	1	—
Macerata	Camerino	Serravalle	O	3	—
Id.	Id.	Sefro	O	2	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	4	—
Potenza	Matera	Stigliano	O	1	—
Roma	Frosinone	Ferentino	O	1	—
Id.	Id.	Torre Caietani	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Roma	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Mozzano R.	O	1	—
Trapani (*a*)	Trapani	Marsala	O	58	—
				88	—
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Aquila	Avezzano	Balsorano	O	—	2
Id.	Id.	Castellafiume	O	—	1
Id.	Id.	Celano	O	2	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	1	—
Id.	Id.	Antrodoco	O	2	—
Id.	Sulmona	Villalago	Cp	1	—
Campobasso	Isernia	Capracotta	O	—	1
Id.	Id.	Castellone al V.	Cp	2	—
Id.	Id.	Pizzone	Cp	3	—
Id.	Id.	S.Vincen. al V.	Cp	2	—
Foggia	Bovino	Candela	O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	Cp	3	—
Id.	Id.	Manfredonia	O	1	—
Perugia	Spoleto	Monteleone S.	O	1	—
Id.	Terni	Arrone	O	1	—
Roma	Rieti	Magliano S.	O	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	O	—	1
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
Salerno	Campagna	Oltati	O	1	—
				23	5
	Vaiuolo ovino.				
Aquila	Aquila	Rocca di M.	O	—	1
Id.	Cittaducale	Accumoli	O	—	1
Id.	Id.	Leonessa	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Castel S. Nic.	O	—	1
Bari	Barletta	Spinazzola	O	2	—
	Segue Vaiuolo ovino.				
Firenze	Firenze	Vicchio	O	2	—
Grosseto	Grosseto	Orbetello	O	1	—
Macerata	Camerino	Fiuminata	O	1	—
Perugia	Spoleto	Cascia	O	—	1
Pisa	Pisa	B. S. Giuliano	O	3	—
Id.	Id.	Pisa	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Tursi	O	1	—
Id.	Potenza	Brienza	O	2	—
Id.	Id.	Marsiconuovo	O	1	—
Roma	Frosinone	Acuto	O	1	—
Id.	Id.	Guarcino	O	1	—
Id.	Id.	Labico	O	1	—
Id.	Velletri	Valmontone	O	1	—
				19	4
	Colera dei polli.				
Catanzaro	Monteleone	Briatico	P	—	2
Id.	Id.	Zambrone	P	—	3
Macerata	Macerata	Matelica	P	3	—
Id.	Id.	Montelupone	P	—	1
Modena	Modena	Prignano	P	5	—
Pisa	Pisa	Calci	P	2	—
Salerno	Salerno	Tramonti	P	2	—
Siena	Montepulciano	Pienza	P	—	1
Trento	Cavalese	Egna	P	—	2
Id.	Merano	Prato	P	—	1
Id.	Trento	Rovere d. Luna	P	—	4
				12	14
	Aborto epizootico.				
Belluno	Belluno	Cortina	B	—	1
	Tubercolosi.				
Lecce	Brindisi	Latiano	B	1	—
Massa Carrara	Massa	Carrara	B	—	1
				1	1

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	25	43
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	51	467	1288
Malattie infettive dei suini	38	147	419
Morva	5	5	7
Farcino criptococcico	12	43	206
Rabbia	21	37	68
Rogna	11	22	88
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	19	28
Vaiuolo ovino	10	18	23
Colera dei polli	7	11	26
Aborto epizootico	1	1	1
Tubercolosi	2	2	2

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(*b*) Malattia sospetta.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti di alunno nella Regia scuola normale superiore universitaria di Pisa.

E' aperto un concorso nella Regia scuola normale superiore di Pisa a n. 9 posti di alunni nella classe di lettere e filosofia e a n. 3 posti per alunni nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Ai vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed ai vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali sarà accordato o un posto gratuito nel Convitto annesso alla Scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 200 lorde per un tempo non superiore ai mesi 8, quando di questi posti ve ne restino disponibili dopo fatta l'assegnazione dei posti agli attuali alunni della Scuola, secondo le disposizioni dell'art. 13 del regolamento.

Però, se fra questi primi 12 vincitori del concorso vi saranno donne, ad esse, a parità di merito, prima che agli uomini, saranno assegnati i posti col sussidio di L. 200 al mese quando ve ne siano e fino a concorrenza del numero disponibile di tali posti, nell'ordine che esse avranno nella classificazione finale che risulterà facendo pei detti primi 12 vincitori del concorso una sola graduatoria delle due classi. Le donne che, sebbene comprese in questa graduatoria non potessero avere tali posti, avranno soltanto posti di alunne aggregate senza sussidio ed allora i posti gratuiti nel Convitto che rimarranno disponibili saranno conferiti ad altri uomini vincitori del concorso nelle rispettive classi.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti nel Convitto o posti con sussidio o senza sussidio, o quando in una classe non si possono conferire tutti i posti come sopra assegnati a quella classe, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso o anche soltanto eleggibili in ordine all'art. 24 del regolamento nell'una o nell'altra delle due classi, a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengono nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della Scuola, ferme stanti tutte le disposizioni qui indicate, proporrà al Ministero quelli che potranno avere il sussidio e quelli che potranno avere il posto di convittore gratuito, senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti di convittori o pei posti con sussidio, restando anche sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina di martedì 27 ottobre p. v., ad ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 2 e corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1925, alla direzione della Scuola, o non più tardi del 15 ottobre, ai rettori delle Regie università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della Scuola, approvato con R. decreto 18 gennaio 1923, n. 405.

Gli alunni ammessi alla Scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Pisa, 13 luglio 1925.

Il direttore: LUIGI BIANCHI.

(Omissis).

Art. 15. — L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della Scuola o al rettore di una delle suddette Università (*) ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale e di quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1° pel primo anno di studi preparatorii nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o d'istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della Regia università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente;

2° per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di aver superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16. — Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della Scuola, il quale, dopo di aver esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17. — Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della Scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18. — Pel concorso al primo anno di studi preparatori per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;
2° in una traduzione dal latino;
3° in una traduzione dal greco;
4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;
2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;
3° in quesiti di storia e geografia;
4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatori per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19. — Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatori, o del primo anno normalistico, le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso al secondo anno di studi preparatori, tra quelle che la Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della Scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20. — Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la Regia scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la Scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della Scuola normale.

Art. 21. — I temi per gli esami in scritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della Scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22. — I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23. — I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della Scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame con le stesse norme presso la Scuola.

Art. 24. — Il direttore della Scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

(*) Cioè delle Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria, secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi per esami e per titoli ai posti di insegnanti titolari a varie cattedre nell'Istituto commerciale pareggiato di Voghera.

Sono aperti fra gli ex combattenti i concorsi per esami e per titoli ai posti di insegnanti titolari delle seguenti cattedre:

1° lingua e letteratura italiana;

2° matematica;

3° computisteria e ragioneria;

4° tecnica commerciale;

5° scienze, fisica, chimica e merceologia.

Tuttavia potranno essere ammessi anche se non combattenti i professori incaricati che insegnano nell'Istituto commerciale di Voghera fin dalla sua istituzione.

I concorrenti debbono far pervenire alla direzione dell'Istituto commerciale pareggiato di Voghera, la loro domanda in carta da bollo da L. 2, alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

4° certificato penale generale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia debitamente autenticata;

7° ricevuta del pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatto all'Istituto commerciale pareggiato di Voghera;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento nei Regi istituti commerciali, e cioè:

per la cattedra di lingua e letteratura italiana: laurea in lettere;

per la cattedra di matematica: laurea in matematica;

per la cattedra di computisteria e ragioneria, e per quella di tecnica commerciale: laurea in ragioneria conseguita nel Regio istituto superiore di Venezia o laurea in scienze economiche o commerciali;

per la cattedra di scienze, fisica, chimica e merceologia: laurea in chimica o diploma di laurea (sezione chimici) di politecnico;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa; le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera e in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Gli ex combattenti dovranno documentare la loro qualifica mediante la presentazione dello stato di servizio o del foglio matricolare e della dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione a norma della circolare 588 « Giornale militare » 1922 dal quale risulti il servizio prestato in zona di guerra alle dipendenze del Comando supremo.

Gli insegnanti incaricati dell'Istituto commerciale di Voghera dovranno documentare questa loro qualifica mediante certificato rilasciato dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pubblicazione.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale o copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del bando di concorso.

Il personale di ruolo delle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a calendario dell'ufficio postale di Voghera.

Non è tenuto conto delle domande che arrivano dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso verrà nominato dal Consiglio di amministrazione per un biennio di esperimento, e godrà di un trattamento economico pari a quello di un insegnante di ugual grado di Regio istituto commerciale.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena invitato dal Consiglio di amministrazione e dovrà stabilire la sua residenza in Voghera.

Il concorso verrà giudicato in Voghera.

Le Commissioni giudicatrici del concorso saranno presiedute da un delegato del Ministero dell'economia nazionale, ed i concorsi si svolgeranno secondo le norme seguite nei concorsi governativi a cattedre di Regi istituti commerciali.

Il termine utile per la presentazione delle domande e documenti è fissato a 45 giorni dalla data del presente bando di concorso risultante dalla pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno.

Voghera, 20 luglio 1925.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
MARIO BARATTA.

Concorso per esami a 17 posti di aspirante ufficiale metrico, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi, diciassette dei posti vacanti nel grado iniziale del ruolo degli ufficiali metrici;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente lo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento pel servizio metrico approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami, a 17 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico, non minore di sei mesi, per l'impiego di ufficiale metrico aggiunto, nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi (gruppo *B* - grado 11°) cui sono assegnati lo stipendio annuo di L. 7000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1700, oltre le indennità caro-viveri aventi carattere temporaneo.

Il tirocinio sarà effettuato in Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte di proprio pugno dagli aspiranti, su carta bollata da L. 3, dovranno essere dirette al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale dell'industria, cui dovranno pervenire non più tardi del 31 ottobre 1925.

Le domande dovranno indicare, con precisione, nome, cognome e paternità dell'aspirante, nonchè il luogo di residenza nel quale questo intende che gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso. Esse dovranno altresì contenere l'elenco esatto dei documenti allegativi.

Art. 3.

A corredo delle domande, dovranno porsi i seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto gli anni 18 e non superati gli anni 30 di età. Siffatto termine è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare in zona di operazioni durante la Guerra italo-austriaca 1915-18 per non meno di sei mesi e ad anni 39 per gli invalidi di guerra;

2° certificato attestante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici, anche se non regnicolo;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ad un mese dalla presentazione della domanda;

5° congedo militare contenente le dichiarazioni di aver mantenuto buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà e onore, od altro documento comprovante che l'aspirante abbia ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

6° diploma originale di licenza da istituto medio di secondo grado od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di licenza da istituto d'istruzione professionale di 3° grado o di scuola industriale di 3° grado;

7° certificato medico, rilasciato a spese dell'interessato, da un ospedale militare principale del Regno, od, eccezionalmente, dall'ospedale militare secondario di Cagliari, comprovante che il concorrente abbia le condizioni fisiche sufficienti in conformità dell'allegato 2° al presente decreto, e, trattandosi d'invalidi di guerra, coll'indicazione di tutte le menomazioni da essi subite e che in atto presentino e coll'esplicita dichiarazione che le menomazioni stesse non siano tali da diminuire l'efficenza fisica definita dalle condizioni prescritte coll'allegato stesso. Al certificato medico sarà applicata la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale e timbrata col timbro ad umido dell'ospedale stesso, la cui impronta dovrà estendersi parzialmente sul foglio che contiene la certificazione.

L'Amministrazione, nel caso di dubbio sulla completa idoneità fisica del concorrente al servizio metrico e del saggio, si riserva di far controllare, insindacabilmente, prima della definizione del concorso e fino al termine di due mesi dopo l'inizio del tirocinio, la dichiarazione medica mediante visita, in termine perentorio, da eseguirsi in Roma, a spese dell'aspirante.

Per gl'invalidi di guerra, la visita di controllo avrà luogo ai sensi dell'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

8° documenti originali che dimostrino il possesso della qualità di combattente, invalido, mutilato od una delle condizioni contemplate dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per stabilire le preferenze a parità di merito;

9° ricevuta comprovante il versamento in un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 25;

10° fotografia del concorrente, in formato visita, munita della firma autografa debitamente autenticata da un Regio notaro.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 i concorrenti impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 4.

Le domande pervenute al Ministero dopo il termine stabilito o redatte su carta bollata insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti saranno respinte.

La data dell'arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

L'esame di concorso consisterà:

1° in una prova scritta di lettere italiane;

2° in una prova scritta ed una orale per ciascuna delle materie seguenti, secondo i programmi annessi al presente decreto (allegato n. 1):

a) matematica;

b) fisica;

c) chimica.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 1925 presso le Prefetture di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere le sedi di esami che non siano state designate da almeno dieci concorrenti. In tal caso, i concorrenti che avrebbero dovuto sottoporsi agli esami in una delle sedi soppresse, saranno d'ufficio aggregati a quella di una delle sedi viciniori.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le norme degli articoli 34 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Gli esami scritti potranno durare otto ore al massimo. I candidati non potranno consultare che le tavole dei logaritmi durante gli esami di matematica.

L'esame orale avrà la durata minima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 8.

Sugli esami scritti giudicherà una Commissione composta di cinque membri compreso il presidente, che sarà nominata con apposito decreto Ministeriale. Di essa faranno parte tre insegnanti delle materie scientifiche di cui allo art. 5 appartenenti ad istituti d'insegnamento primario o secondario governativi.

I candidati che abbiano riportato il minimo dei punti prescritti nelle prove scritte, dovranno sostenere le prove orali in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale e dinanzi alla Commissione esaminatrice suddetta.

Non è ammessa compensazione, agli effetti del minimo di sei punti, richiesti per superare l'esame orale, tra i punti conseguiti nelle singole materie.

Art. 9.

Salvo i diritti di precedenza agli invalidi di guerra dichiarati idonei, stabiliti ai sensi e nei limiti degli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e 6 del relativo regolamento, i primi 17 concorrenti della graduatoria degli idonei non avranno altro diritto che quello d'essere ammessi al tirocinio teorico-pratico che sarà iniziato nei termini da stabilirsi dal Ministero in relazione alle esigenze del servizio.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei potranno, secondo l'ordine della graduatoria, essere ammessi al tirocinio, non oltre un mese dal suo inizio, nel caso eventuale di rinuncia a proseguire il corso da parte di alcuno dei tirocinanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso ammessi al tirocinio teorico-pratico, che lo frequenteranno regolarmente e con profitto, godranno, per tutta la durata dello stesso, dell'assegno mensile di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

L'assegno sarà ridotto, nei casi d'assenza che, a giudizio dell'Amministrazione, non risulti giustificata ed in rapporto al numero dei giorni di mancata frequenza al tirocinio.

E' esclusa qualsiasi retribuzione a titolo di caro-viveri.

Art. 11.

Gl'insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio terranno, ciascuno, un registro dal quale risultino le classificazioni riportate da ogni tirocinante nelle prove a cui sarà, dagli stessi, sottoposto.

Alla fine di ciascun bimestre, ogni insegnante farà la media dei punti di merito assegnati a ciascuno durante il bimestre stesso.

Il direttore dell'Ufficio centrale metrico comunicherà le medie bimestrali con apposito prospetto, firmato dai singoli insegnanti, che sarà trasmesso al Ministero entro la prima decade del bimestre successivo.

Per la condotta, l'assegnazione dei punti sarà mensile e mensilmente comunicata al Ministero.

I concorrenti che non riportano almeno 9 punti nella condotta, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta degl'insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati insufficienti e da due membri delegati dal Ministero sottoporrà, al termine del bimestre, ad una prova speciale sulle materie insegnate quei tirocinanti che non abbiano ottenuto, nella classificazione, la sufficienza espressa in sei punti di profitto per ciascuna materia.

I tirocinanti i quali, in detta prova, non riportassero almeno sei punti, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Art. 12.

Compiuto il tirocinio, i tirocinanti che abbiano dato prova d'assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere l'esame d'idoneità sulle materie loro insegnate.

I tirocinanti non dichiarati idonei e quelli che non fossero stati in grado per qualsiasi motivo, di sostenere gli esami non hanno diritto di ripetere la prova. Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, sia nelle prove scritte che nelle pratiche e le orali è di 7 decimi.

Per la graduatoria dei candidati sarà, però, adottata la media tra i punti ottenuti in ogni singola materia negli esami finali e quella dei punti riportati nelle corrispondenti materie nei singoli bimestri, ai sensi dell'art 11.

A parità di merito, saranno concesse le preferenze di cui al n. 8 dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 13.

La Commissione per gli esami d'idoneità di cui all'art. 12 sarà nominata con decreto Ministeriale.

Con analogo provvedimento, sarà stabilito il programma d'insegnamento da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico.

Art. 14.

I candidati dichiarati idonei ai sensi dell'art. 12 saranno, in conformità del bisogno, chiamati a prestare servizio di volontario ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, secondo l'ordine della graduatoria, salvo le precedenze di cui all'art. 9 del presente decreto.

Durante il volontariato, che dovrà compiersi nelle residenze designate dal Ministero, i volontari percepiranno l'assegno mensile di L. 450, oltre l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

Ultimato il volontariato, colle riserve di cui al penultimo comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i volontari saranno nominati ufficiali metrici aggiunti, colle precedenze di cui all'art 9 e dopo che saranno attuate le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, relative ai passaggi di categoria ed alle sistemazioni in ruolo, in conformità di quanto è disposto nel R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 625, o, comunque, colle limitazioni e le riserve d'anzianità a favore di coloro che formano oggetto di tali disposizioni.

I volontari e gli ufficiali metrici aggiunti che non raggiungeranno la residenza loro assegnata dal Ministero in relazione ai bisogni del servizio, nei termini stabiliti, s'intenderanno dimissionari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

Allegato n. 1.

PROGRAMMA DI ESAMI.

A) *Lettere italiane.* — Tema di coltura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni ed una corretta forma di scrivere italiano.

B) *Matematica.* — Calcolo dei numeri complessi. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazione di primo grado ad una o più incognite. Equazione di secondo grado ad una incognita. Progressioni. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi nel calcolo numerico. Eguaglianza e similitudine dei triangoli. Proprietà del circolo. Area delle figure piane. Rette e piani nello spazio. Angoli diedro e triedrio e loro misura. Superficie e volume di un prisma, d'una piramide, di un cilindro, di un cono, di una sfera e delle sue parti. Similitudine ed equivalenza dei corpi solidi. Linee goniometriche e loro variazioni. Relazione fra le linee goniometriche di uno stesso arco. Risoluzione dei triangoli piani. Applicazione dei logaritmi nella risoluzione dei triangoli piani.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

C) *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi. Composizione delle forze concorrenti; comunque poste in un piano nello spazio. Momenti delle forze. Equilibrio delle forze. Centri di gravità. Le cosidette macchine semplici. Misure sperimentali delle forze e dei pesi. Moto uniforme, uniformemente vario. Moto dei gravi nel vuoto lungo piani inclinati. Condizioni d'equilibrio di un liquido in un vaso ed in vasi comunicanti. Principio di Archimede. Peso specifico dei solidi e dei liquidi. Areometri. Forza espansiva e peso dei fluidi aeriformi. Pressione atmosferica. Barometri. Legge di Mariotte. Manometri. Principio d'Archimede applicato ai gas. Macchina pneumatica. Sifone.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi, e dei gas. Massimo di densità dell'acqua. Termometro a mercurio e diverse scale termometriche. Cangiamenti di stato fisico prodotti dal calore. Proprietà dei vapori. Umidità atmosferica. Igrometri. Leggi della riflessione e della rifrazione della luce. Proprietà degli specchi sferici, dei prismi e delle lenti. Il canocchiale e il microscopio. Fenomeni elettrici fondamentali. Equilibrio elettrico. Macchina elettrica. Elettroforo. Condensatore. Elettrometro. Corrente elettrica. Pile voltaiche. Legge di Ohm. Circuiti derivati. Legge di Joule. Campo magnetico di una corrente. Galvanometro. Elettromagnete. Elettrolisi. Galvanoplastica, ramatura, nichelatura, doratura, argentatura. Fenomeni d'induzione. Macchina dinamo-elettrica.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

D) *Chimica.* — Generalità intorno alla natura chimica dei corpi. Pesi di combinazione degli elementi. Leggi delle proporzioni definite e multiple. Cenno sull'ipotesi atomica. Legge dei volumi. Nomenclatura e formole chimiche.

Preparazione e proprietà dell'ossigeno e dell'idrogeno. Acqua, proprietà, composizione.

Alogeni, cloro, bromo. jodio, fluoro e loro idracidi. Principali composti ossigenanti del cloro.

Solfo, idrogeno solforato, composti ossigenati dell'azoto. Acido nitrico.

Fosforo, idrogeno fosforato, principali composti ossigenati del fosforo, acido fosforico.

Arsenico, idrogeno arsenicale, anidride arseniosa, acido arsenico.

Antimonio, ossido di antimonio, tricloruro di antimonio.

Silicio, anidride silicica, silicati.

Carbonio, stato naturale, ossido di carbonio, anidride carbonica, carbonati.

Stato naturale, proprietà fisiche e chimiche e principali composti dei metalli seguenti: potassio, sodio, ammonio, calcio, magnesio, zinco, mercurio, rame, argento, oro, alluminio, stagno, piombo, ferro, nichelio e platino.

Problemi relativi alle teorie precedenti.

Allegato n. 2.

Norme per il rilascio, da parte degli ospedali militari principali di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e dell'ospedale secondario di Cagliari del certificato medico di cui all'art. 3 del decreto.

Si tenga presente che il servizio metrico per sua natura non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località, ove i funzionari debbono, per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche coi più disagiati mezzi di trasporto.

La natura stessa delle operazioni non poco delicate, come quelle metrologiche e quelle chimiche per l'esecuzione dei saggi, richiede, d'altra parte, qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tenga come base, per stabilire i requisiti fisici necessari negli aspiranti, il vigente elenco delle infermità esimenti dal servizio militare colle seguenti varianti:

1° perimetro orizzontale toracico non minore di m. 0.80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2° acutezza visiva nella misura minima di v. 1 per un occhio e v. 1/2 per l'altro, o di v. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con l'eventuale correzione della refrazione mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie, e purchè se si tratti di altra affezione patologica, questa non sia tuttora in atto e suscettibile di ulteriore evoluzione;

3° acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulente, suscettibili di ulteriori evoluzioni e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono sempre causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consente l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche, che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.